

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LUCIANO VIOLANTE

La seduta comincia alle 9.

MARIA BURANI PROCACCINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 15 luglio 1999.

(È approvato).

**Modifica nella composizione
di gruppi parlamentari.**

PRESIDENTE. Comunico che il presidente del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania ha reso noto, con lettera in data 15 luglio 1999, che il deputato Paolo Bampo non fa più parte del predetto gruppo parlamentare.

Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del regolamento il deputato Paolo Bampo è pertanto iscritto al gruppo misto.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: S. 4065 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca nell'Adriatico (approvato dal Senato) (6191) (ore 9,05).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge

31 maggio 1999, n. 154, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca nell'Adriatico.

**(Discussione sulle linee generali
– A.C. 6191)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Di Stasi.

GIOVANNI DI STASI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, l'Assemblea inizia oggi l'esame del decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca nell'Adriatico.

Il provvedimento è stato varato dal Governo per compensare le imprese di pesca costrette ad interrompere la loro attività in dipendenza della recente crisi internazionale verificatasi nei Balcani. Il varo del decreto-legge n. 154 del 1999 è avvenuto in un contesto ben noto.

Le operazioni militari della NATO hanno comportato l'individuazione di zone di mare in cui scaricare gli ordigni esplosivi in situazione di emergenza. Le sei aree di sganciamento interessano tratti di mare che si trovano all'altezza di Chioggia, Ravenna, Pesaro, Bari, Brindisi e Santa Maria di Leuca. Di questa vicenda sono stati informati il Parlamento ed i cittadini italiani dopo il grave incidente di Chioggia nel quale alcuni pescatori erano rimasti feriti in seguito allo scoppio di una bomba finita in una rete. Dopo il drammatico evento di Chioggia i titolari di alcune unità di pesca hanno deciso di sospendere l'attività per evitare il rischio di « pescare » altre bombe.

I gruppi parlamentari, nel corso di un dibattito tenutosi in quest'aula il 27 maggio scorso, hanno sottolineato l'esigenza primaria di tutelare la sicurezza dei pescatori. Da qui l'iniziativa del Governo di varare il decreto che oggi siamo chiamati a convertire in legge.

Il decreto-legge prevede un compenso per le imprese di pesca e per gli equipaggi imbarcati sulle navi che praticano la pesca nel bacino adriatico. Tale compenso spetta agli operatori che hanno interrotto l'attività di pesca nel periodo che va dal 14 maggio al 3 giugno 1999 ed a quelli che hanno effettuato l'arresto temporaneo tra il 4 ed il 15 giugno 1999. Le modalità di attuazione del fermo, l'entità del premio e le relative erogazioni vengono demandate ad un apposito decreto del ministro per le politiche agricole.

Per far fronte all'onere finanziario derivante dall'attuazione del decreto-legge si prevede di fare ricorso alle disponibilità del fondo centrale per il credito peschereccio. In realtà si tratta, almeno in parte, di un'anticipazione in attesa dell'accreditamento, da parte dell'Unione europea, della propria quota di cofinanziamento.

Dopo l'approvazione da parte del Senato, la Commissione agricoltura della Camera dei deputati ha esaminato il decreto in sede referente ed ha sottolineato, ancora una volta, l'esigenza di garantire la sicurezza delle persone che operano in mare e l'integrità dell'ambiente marino attraverso un tempestivo e completo recupero delle bombe sganciate in Adriatico.

Il dibattito svolto in Commissione ha consentito di approfondire i contenuti di tutti gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati, con particolare riguardo ad una serie di proposte volte ad integrare il testo con un intervento a favore anche delle altre categorie economiche collegate alla pesca che hanno subito danni per causa del fermo temporaneo.

La difficoltà di individuare con esattezza i soggetti e le aree meritevoli di aiuto nonché la necessità di consentire la conversione del decreto hanno indotto la Commissione a non modificare il testo già

approvato dal Senato trovando un momento di sintesi politica nella elaborazione di un ordine del giorno che una volta approvato dall'Assemblea impegni il Governo ad effettuare urgentemente, d'intesa con le regioni interessate, una stima dei danni complessivi subiti da tutto l'indotto collegato all'attività di pesca, anche attraverso una consultazione ad ampio raggio di tutte le organizzazioni degli operatori commerciali interessati al fine di valutare le possibilità di intervento a vantaggio delle categorie economiche danneggiate dal fermo temporaneo.

I pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva e dal Comitato per la legislazione confermano la complessiva bontà delle disposizioni del decreto, limitandosi in qualche caso a mere osservazioni utili ad una più precisa stesura del testo, ma che non intaccano la sostanza del provvedimento.

Auspico pertanto che l'Assemblea voglia approvare quanto prima il presente disegno di legge dando finalmente certezza ai lavoratori del comparto circa il giusto ristoro per i danni subiti a seguito dell'arresto temporaneo dell'attività di pesca.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

NICOLA FUSILLO, *Sottosegretario di Stato per le politiche agricole*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Scaltritti. Ne ha facoltà.

GIANLUIGI SCALTRITTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, la conversione in legge del decreto n. 154 recante disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca nell'Adriatico, in conseguenza del cosiddetto fermo bellico, è sicuramente un atto dovuto, tant'è vero che a tale riguardo, a nome del gruppo di forza Italia, presentai lo scorso 20 maggio un'interpellanza nella quale denunciavo lo stato di allarme in cui si trovava la pesca nell'Adriatico a seguito dell'incidente occorso, all'inizio di maggio, all'unità di pesca Profeta.

In quel momento vi era uno stato di estrema confusione a livello di Governo in termini di informazioni e di interventi da attuare per la bonifica delle zone di mare interessate.

In quella circostanza si apprese che la NATO aveva già definito le aree in cui si dovevano sganciare le bombe, ma esse non erano note. Fu chiesto di predisporre immediatamente un progetto di bonifica e di reperire delle risorse proprio per affrontare l'eventualità di un fermo cautelativo della flottiglia di pesca, e soprattutto di attuare una politica (e su questo fornimmo all'epoca alcuni suggerimenti) per sensibilizzare l'Unione europea affinché intervenisse con un finanziamento in vista dei danni che si sarebbero verificati e dell'eventuale fermo della pesca, lo stesso cui si riferisce il decreto che dobbiamo convertire in legge.

In quella occasione il sottosegretario Abbate fornendo alcuni dati disse che erano state sganciate 143 bombe di cui sette *cluster* (le famose bombe che contengono molti ordigni). Successivamente questi dati sono stati modificati e sembra che le bombe sganciate siano state 161; il che ingenera perplessità in ordine all'esattezza dei dati. Proprio a tale riguardo ricordo che il decreto in oggetto prevede l'istituzione di una unità di crisi che si dovrebbe occupare di questo tipo di informazioni.

Da quanto ha detto ieri il sottosegretario Borroni rispondendo ad una interrogazione svolta ieri in Commissione agricoltura, sembra che a seguito dell'opera di bonifica che è stata compiuta, siano state ritrovate trentadue bombe cosiddette normali e cinque *cluster*. Questo significa che vi sono ancora ordigni, ma ciò che lascia più perplessi è che l'operazione di bonifica continua per la presenza sul fondo di alcune piccole bombe. Probabilmente ciò significa anche che i due *cluster* non ancora trovati si sono aperti, lasciando diffondere sul fondo marino tutte le bombe in essi contenute.

È, inoltre, ufficiale la notizia che il fermo bellico proseguirà fino alla fine di agosto e che si avranno tre mesi di

completa inattività nell'Adriatico con le conseguenti ricadute su tutto il settore del commercio del pesce fresco.

La bonifica, tanto per usare un termine pertinente, è ancora in alto mare e, come ho detto, imporrà un fermo fino alla fine di agosto.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI (ore 9,15)

GIANLUIGI SCALTRITTI. Saranno, dunque, sufficienti i 60 miliardi disposti da questo decreto ad affrontare il fermo della flottiglia fino alla fine di agosto? Quali saranno le condizioni con l'Unione europea per la reperibilità del cofinanziamento? Vi sono perplessità anche sul riconoscimento di quanto stabilisce l'articolo 14 del regolamento CE n. 2468 del 1998 che parla di «eventi non prevedibili e non ripetitivi dovuti segnatamente a motivi biologici» in relazione alla possibilità di risarcire i costi sostenuti per un eventuale fermo temporaneo. Vi è un lavoro politico da svolgere con l'Unione europea e non vi è la certezza del cofinanziamento. I soldi sono stati prelevati dal fondo per il credito peschereccio. Vi sono perplessità che il Governo deve chiarire.

Si presentano, inoltre, due problemi abbastanza eclatanti: il primo è relativo alle quote dei premi attribuiti alle imprese pescherecce che sono soggetti a tassazione. In un evento straordinario di inattività come questo, relativamente ai costi che concorrono per l'armamento delle barche credo si debba prevedere almeno una parziale detassazione dei premi ed anticipo che, su questo argomento, proporrò un emendamento.

La drammatica situazione dell'indotto relativo al commercio sia fisso sia ambulante richiede che il Governo affronti questo problema. Il settore ittico deve sopportare ogni anno il fermo biologico in un momento in cui — come si usa dire — il mercato «tira» perché nei mesi di luglio e agosto vi è un'enorme richiesta di pesce fresco. Quest'anno si prevedono novanta

giorni di fermo e le imprese commerciali non possono sopportare questi costi. È, dunque, necessario reperire le risorse e sostenere tutte le aziende e tutti gli operatori commerciali.

Non dimentichiamo che il nostro mercato ittico è scarsamente organizzato, tanto che non si riescono a reperire neanche quantitativi di merci disponibili perché i mercati non sono tra loro collegati e sono di dimensioni tali da non consentire il movimento dei prodotti sul territorio nazionale. Il danno è consistente e permane: bisogna assolutamente risolvere il problema. I prezzi sono elevatissimi e ingestibili da parte degli operatori commerciali; anche su questo punto proporrò alcuni emendamenti e ci auguriamo che nel decreto, che sarà predisposto dalla Presidenza del Consiglio per il prolungamento del fermo fino al 31 agosto, sia presa in considerazione la nostra proposta di sanare i costi sostenuti dagli operatori commerciali sia in sede fissa, sia ambulanti che sono fortemente colpiti da queste misure. Ciò dimostra — e con questo concludo — che il settore della pesca non vive solo ed esclusivamente sul mare. È un settore che forse è stato un po' marginalizzato e trascurato, ma che è importante nell'ambito della nostra economia, un settore il cui sviluppo merita di ricevere attenzione e che ha uno stretto collegamento con il territorio e con la terraferma, in quanto gioca un ruolo fondamentale per tutto l'indotto commerciale ed in altri ambiti, come in quelli industriale e turistico.

Mi auguro, quindi, che questo episodio porti ad una sensibilizzazione politica che comporti attenzione verso la pesca e che faccia di questo un settore di punta della nostra economia.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

*(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 6191)*

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Di Stasi.

GIOVANNI DI STASI, *Relatore*. Rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

NICOLA FUSILLO, *Sottosegretario di Stato per le politiche agricole*. Presidente, anch'io rinuncio alla replica, riservandomi di intervenire nel prosieguo del dibattito.

ALBERTO LEMBO. Presidente, la maggioranza e il Governo sono rinunciatari!

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di modificazione degli articoli 74, 75, 85, 86, 87, 119, 123-bis del regolamento (disposizioni riguardanti le funzioni consultive della Commissione bilancio, l'esame in Assemblea degli emendamenti aventi conseguenze finanziarie, l'organizzazione della discussione dei disegni di legge finanziaria, di bilancio, di assestamento del bilancio, del rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato e dei progetti di legge collegati alla manovra finanziaria, nonché il contenuto e l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai progetti di legge collegati alla manovra finanziaria) (Doc. II, n. 40) (ore 9,15).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di modificazione degli articoli 74, 75, 85, 86, 87, 119, 123-bis del regolamento (disposizioni riguardanti le funzioni consultive della Commissione bilancio, l'esame in Assemblea degli emendamenti aventi conseguenze finanziarie, l'organizzazione della discussione dei disegni di legge finanziaria, di bilancio, di assestamento del bilancio, del rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato e dei progetti di legge collegati alla manovra finanziaria,

nonché il contenuto e l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai progetti di legge collegati alla manovra finanziaria).

(Contingentamento tempi discussione generale — Doc. II, n. 40)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

richiami al regolamento: 5 minuti;

interventi a titolo personale: 45 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 3 ore e 50 minuti, è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 36 minuti;

forza Italia: 35 minuti;

alleanza nazionale: 34 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 33 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 32 minuti;

comunista: 30 minuti;

i democratici-l'Ulivo: 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 1 ora, è ripartito, tra le componenti politiche costituite al suo interno, nel modo seguente:

rinnovamento italiano popolari d'Europa: 12 minuti; UDEUR: 11 minuti; verdi: 9 minuti; CCD: 8 minuti; rifondazione comunista: 8 minuti; socialisti democratici italiani: 5 minuti; federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; minoranze linguistiche: 2 minuti; patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 2 minuti.

(Discussione sulle linee generali — Doc. II, n. 40)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Liotta.

SILVIO LIOTTA, *Relatore*. Signor Presidente, colleghi, vengono oggi sottoposti all'esame dell'Assemblea in sede di discussione sulle linee generali due documenti — il documento II, n. 40 e il documento II, n. 41 — che sono volti a completare l'inizio dei lavori relativi alla trasformazione del nostro regolamento per meglio adeguarlo alla necessità di migliorare la funzionalità del lavoro istruttorio in Commissione e dell'attività della stessa Assemblea.

Nel 1977 si è iniziato un cammino rigoroso ed al tempo stesso fruttuoso che ha consentito alla maggioranza ed all'opposizione, nel rispetto dei ruoli, di poter meglio affrontare il lavoro parlamentare.

I documenti oggi alla nostra attenzione rivestono una particolare importanza, perché fanno riferimento a tutte le disposizioni riguardanti le funzioni consuntive della Commissione bilancio, l'esame in Assemblea degli emendamenti aventi conseguenze finanziarie, l'organizzazione della discussione dei disegni di legge finanziaria, di bilancio, di assestamento di bilancio, del rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato e dei progetti di legge collegati alla manovra finanziaria, nonché il contenuto e l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai progetti di legge collegati alla manovra finanziaria.

Nel secondo documento, che illustrerò in seguito, la Giunta per il regolamento si è occupata delle disposizioni riguardanti l'esame dei progetti di legge contenenti norme di delegazione legislativa e di quelle concernenti l'espressione del parere parlamentare sugli atti del Governo.

Nel corso di questa legislatura, parallelamente alle modifiche del regolamento, la Commissione bilancio ha compiuto un approfondito esame ed una riflessione sugli strumenti e sulle procedure finan-

ziarie e di controllo in tema, appunto, di conti pubblici. Tutto parte da molto lontano, ossia dalla relazione Spaventa sul debito pubblico dell'Italia, che fece prendere coscienza alla classe politica italiana della realtà del debito; si ebbero così la prima finanziaria e il primo collegato del 1992 — con l'allora Presidente del Consiglio Amato —, le finanziarie successive e l'introduzione del documento di programmazione economico-finanziaria.

Esaminiamo oggi, sul versante del regolamento della Camera, proprio gli effetti della legislazione concernente la verifica dei conti pubblici, della disciplina introdotta progressivamente con le leggi finanziarie, in modo specifico del 1994 e del 1995, e degli obblighi che l'Italia ha assunto in sede di Unione europea con la firma dei relativi trattati. In questo contesto di modifica dei tempi, dei modi e dell'organizzazione dei lavori, nonché di modifica strutturale dell'intero ciclo di bilancio e dei documenti contabili, che ha avuto una compiuta configurazione con la legge 25 giugno 1999, n. 208, si completa oggi, con l'esame in Assemblea, la parte relativa alle competenze della Commissione bilancio.

Unitamente al potere consultivo della Commissione bilancio, si è voluto rafforzare anche il potere di partecipazione delle altre Commissioni parlamentari in materia di spesa. Finora, le Commissioni competenti per materia definivano il provvedimento lasciando alla Commissione bilancio, il più delle volte, il compito di calcolare l'ammontare degli oneri e di indicarne la copertura. In questo contesto, al momento di concludere l'esame istruttorio del provvedimento che è poi diventato la già citata legge n. 208 del 1999, la Commissione bilancio ha presentato al Presidente della Camera alcune proposte che le consentissero un esame più penetrante dei provvedimenti in discussione presso la stessa Commissione.

Le proposte avanzate dalla Commissione bilancio erano quattro: rendere vincolante, nei confronti delle Commissioni competenti, il parere espresso dalla V Commissione; prevedere che, nell'esame in

Assemblea, gli emendamenti sui quali la Commissione bilancio esprimesse parere contrario venissero posti in votazione solo se sottoscritti da trenta deputati e che, comunque, la votazione stessa avvenisse mediante scrutinio nominale; applicare la procedura relativa allo stralcio delle disposizioni estranee al contenuto proprio non solo relativamente alla finanziaria, ma anche al collegato (si parlava del collegato inserito nella sessione di bilancio); infine, stabilire che gli schemi di atti normativi del Governo comportanti conseguenze finanziarie, trasmessi per il parere parlamentare, fossero assegnati anche alla Commissione bilancio.

La Giunta per il regolamento ha preso in esame compiutamente l'intera materia, approfondendo tutti i temi. Nel lavoro svolto, si è ritenuto opportuno andare al di là delle proposte avanzate dalla Commissione bilancio e si è cominciato rivedendo il primo comma dell'articolo 74 del regolamento, che faceva riferimento — e continua a farlo — al programma economico nazionale, ormai scomparso dalla nostra legislazione. Già allora si è pensato di proporre all'Assemblea di fare riferimento non solo ai problemi relativi alla copertura dei provvedimenti legislativi, in relazione al quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, ma anche all'osservanza dei vincoli stabiliti nel DPEF e degli obblighi derivanti dai trattati dell'Unione europea.

Relativamente alla richiesta formulata alla Giunta per il regolamento di introdurre una norma che rendesse vincolante i pareri resi dalla Commissione bilancio con specifico riferimento al rispetto degli obblighi di coperture, la Giunta non ha ritenuto di accogliere tale proposta perché avrebbe alterato il giusto rapporto che esiste tra le competenze delle varie Commissioni e il livello di responsabilità che spetta alle stesse. Anzi, in un certo senso, si sono volute chiamare tutte le Commissioni a dividersi l'onere della responsabilità complessiva dell'istruttoria del provvedimento affinché sia ancor più compiuta proprio in riferimento alla valutazione degli oneri finanziari.

Signor Presidente, non è un mistero che i due milioni di miliardi del debito pubblico si siano accumulati anche perché nella fase della quantificazione molte leggi venivano adottate, non voglio dire con leggerezza, ma con un non sufficiente approfondimento delle valutazioni tecniche del provvedimento sia per quanto riguardava la quantificazione degli oneri, sia per quanto riguardava l'indicazione della copertura.

Nel momento in cui, oltre agli obblighi del bilancio nazionale siamo vincolati anche dagli obblighi che ci discendono dal patto di stabilità europea, è ancora più pressante quello che era stato già posto in essere nelle ultime due legislature, cioè l'esigenza di una più puntuale verifica delle coperture dei provvedimenti legislativi.

Si è ritenuto allora, in una prima fase, che qualora la Commissione competente non avesse acceduto al parere della Commissione bilancio, sarebbe stato opportuno, eventualmente, restituire il provvedimento alla Commissione di merito affinché questa potesse compiere un secondo esame. Questa previsione, però, avrebbe potuto innescare una conflittualità permanente tra la Commissione bilancio e le Commissioni di merito sulla quale, alla fine, l'Assemblea non sarebbe stata chiamata a decidere in mancanza di una espressa previsione regolamentare.

Si è pensato allora che l'unica soluzione poteva essere quella di non accettare il parere vincolante della Commissione perché avrebbe alterato l'equilibrio complessivo tra le varie Commissioni all'interno della Camera, ma di fare in modo che l'Assemblea venga messa nelle condizioni di conoscere esattamente il parere della Commissione bilancio. Non che non lo conosca ora per la lettura che ne dà il Presidente, dal momento che il Presidente informa certamente l'Assemblea, ma questa non ne prende cognizione nel senso che non si pronunzia con uno specifico voto su ciò che la Commissione bilancio sottopone con il suo parere. Si è molto discusso se portare tale parere all'attenzione dell'Assemblea, con una spe-

cifica votazione, trasformando lo stesso parere reso dalla Commissione bilancio quando fa riferimento esplicito ad una violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, poiché ciò poteva rappresentare una sorta di sovradimensionamento della Commissione bilancio rispetto alle altre Commissioni. La Giunta ha ritenuto, invece, che così facendo i poteri complessivi dell'istruttoria tecnico-legislativa, anche per l'aspetto finanziario, venissero a « spalmarci » su tutte le quattordici Commissioni della Camera, che avrebbero potuto lavorare all'unisono prospettando alla Commissione bilancio i mezzi di copertura, lasciando a quest'ultima l'onere della verifica di tale copertura. Attualmente, invece, molte Commissioni trasmettono alla Commissione bilancio il testo senza indicare gli oneri per la copertura o indicando la quantificazione della spesa in modo molto approssimativo.

Un altro punto che si è messo in evidenza è che, se la Commissione bilancio assume per questo aspetto un controllo più penetrante, occorre che essa stessa si attrezzi meglio nella formulazione dei suoi pareri. Per quanto riguarda i pareri della Commissione oggi, vi è stato — torno a dire — un non puntuale approfondimento dell'aspetto della copertura e degli oneri da parte delle Commissioni di merito bisogna riconoscere che anche la Commissione bilancio nel formulare i suoi pareri, in particolare per il tramite del Comitato pareri, non solo ha fornito indicazioni sulla copertura, ma ha presentato anche una serie di raccomandazioni e osservazioni che esulano poiché la Camera sarà pertanto chiamata a votare su emendamenti soppressivi solamente di quelle parti relative ad emendamenti ed articoli nelle quali la Commissione bilancio riscontra una specifica violazione del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione.

Si è cercato di contemperare l'esigenza di una puntuale tenuta dei conti pubblici con l'esigenza di rispettare la competenza istruttoria delle Commissioni di merito, che non viene certamente mortificata dall'aumento della competenza della Com-

missione bilancio nella stesura del parere; ne viene, anzi, esaltata l'autonomia in una forma di collaborazione integrata.

È stato poi affrontato il problema relativo agli emendamenti aventi conseguenze finanziarie presentati dalla Commissione o dal Governo direttamente in Assemblea. Norme in materia già esistono e consentono un rinvio di tre ore, ma il problema è che per gli emendamenti aventi natura finanziaria, sui quali la Commissione bilancio non abbia compiuto mai alcun atto istruttorio, il termine è troppo limitato. Si è ritenuto allora che il Governo o la Commissione, nel momento in cui introducono nuovi emendamenti in aula, debbano sapere che il loro esame viene sospeso per ventiquattrore e che avrà luogo nella successiva seduta dell'Assemblea. Si è dunque ritenuto di prevedere il trasferimento alla seduta successiva dell'esame degli emendamenti aventi conseguenze di carattere finanziario presentati direttamente in aula dal Governo o dalla Commissione, per consentirne un esame approfondito in Commissione.

In questo quadro generale di riordino (stiamo riordinando, signor Presidente, molti articoli delicati, che riguardano la sessione di bilancio ed il parere espresso in sede consultiva dalla Commissione bilancio), abbiamo cercato di disciplinare compiutamente anche l'esame dell'assestamento di bilancio e del rendiconto generale dello Stato, che erano fuori dalla disciplina generale del contingentamento dei tempi relativa alla discussione dei disegni di legge finanziaria e di bilancio. Questa norma è stata inserita, ritenendosi che fosse più opportuno poter estendere a tutta la materia della discussione dei disegni di legge finanziaria, di bilancio, di assestamento del bilancio e del rendiconto generale dello Stato la disciplina generale posta dall'articolo 24 del regolamento, proponendo pertanto la soppressione delle norme speciali contenute negli articoli 119, commi 7 e 8, e 123-bis, comma 3, perché la disciplina generale consente un maggiore spazio per la discussione, riservato in modo particolare alle opposizioni.

La Giunta ha poi ritenuto di accogliere una proposta relativa allo stralcio delle disposizioni estranee al contenuto dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria, con una precisazione: non si fa più riferimento al collegato di sessione, perché, proprio sulla base delle modificazioni del processo di riscrittura complessiva delle regole relative alla manovra di finanza pubblica, al bilancio e al DPEF, nella sessione di bilancio verranno esaminati il bilancio a legislazione vigente, il bilancio pluriennale e la legge finanziaria; scompare il collegato di sessione. Vi saranno disegni di legge collegati indicati nel DPEF e depositati entro il 15 novembre, che però non vengono discussi nella sessione di bilancio. È stata tuttavia introdotta la possibilità dello stralcio delle disposizioni estranee al contenuto dei disegni di legge collegati alla manovra finanziaria: uno stralcio analogo a quello già vigente per la legge finanziaria, che viene proposto dal Presidente alla Camera, sentito il parere della Commissione bilancio, che sulla base della legge n. 468 del 1978 e delle successive modificazioni intervenute con le leggi n. 94 del 1997 e n. 208 del 1999 valuta gli oggetti estranei al contenuto proprio dei collegati.

Occorre infatti evitare quanto è avvenuto nel passato, che cioè i disegni di legge collegati divenissero *omnibus* e che in essi venisse inserito tutto ciò che al momento era sospeso presso varie Commissioni o il Governo. Abbiamo ritenuto, inoltre, di accogliere e integrare la richiesta della Commissione bilancio prevedendo anche le condizioni per l'ammissibilità degli emendamenti. Fino ad oggi la griglia attraverso la quale si valutava tale ammissibilità era predisposta autonomamente dalla Commissione bilancio nella quale aveva luogo un confronto con l'ufficio di Presidenza della commissione stessa, del quale veniva data comunicazione all'Assemblea e, sulla base di questa autoregolamentazione, il presidente della Commissione bilancio ed il Presidente dell'Assemblea si pronunciavano sull'ammissibilità degli emendamenti nella sessione di bilancio.

Si intende, ora, procedere ad una regolamentazione con un'espressa previsione normativa all'interno del regolamento. Si tratta di un aspetto molto importante perché — come lei ricorderà, Presidente — è accaduto spesso in quest'aula nel corso della sessione di bilancio che vi fossero contestazioni relativamente all'inammissibilità degli emendamenti a causa della compensazione. Ci si chiedeva se le compensazioni fossero idonee o meno, se vi fossero realmente, se fossero state presentate nel fascicolo 36 oppure 42, con relativi rinvii.

Con la norma in discussione speriamo che, già dalla prossima sessione di bilancio, i lavori possano svolgersi con maggiore celerità e puntuale rispondenza alle esigenze dei deputati, vale a dire che si possano vedere esaminati i propri emendamenti proponendo per essi un'autoregolamentazione nel momento stesso della predisposizione degli strumenti regolamentari.

Le norme che ho testé illustrato sono state frutto di un lungo esame da parte della Giunta per il regolamento che vi ha dedicato diverse sedute per poi confrontarsi con l'ufficio di presidenza della Commissione bilancio e con il Comitato per la legislazione. Successivamente si è confrontata con gli uffici di presidenza di tutte le commissioni legislative facendo tesoro dei pareri e delle osservazioni fatte; è stato poi predisposto un testo integrato che è stato portato nuovamente al confronto con i presidenti delle commissioni legislative, con la Giunta per il regolamento e, infine, è stato licenziato per l'Assemblea.

Signor Presidente, desidero ora soffermarmi sul passaggio fondamentale relativo alla copertura, per poi passare all'illustrazione del successivo documento, punto nodale sul quale si è discusso al fine di evitare dubbi e preoccupazioni da parte delle Commissioni. Gli unici pareri sui quali l'Assemblea sarà chiamata a giudicare con un proprio voto e che si trasformeranno in emendamenti soppressivi, si avranno quando la Commissione bilancio, relativamente al testo predispo-

sto — articoli ed emendamenti — farà riferimento nel suo diniego al mancato rispetto del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione. Solo in questo caso, infatti, il parere, che dovrà essere predisposto in modo più puntuale per essere trasformato in emendamento soppressivo, sarà posto all'esame dell'Assemblea. Ciò determinerà una rilevante responsabilità della Commissione bilancio perché, nel momento in cui l'Assemblea verrà chiamata a pronunciarsi su un suo emendamento soppressivo, il mancato accoglimento dello stesso determinerà, se ripetuto nel tempo, una sconfessione della Commissione stessa. Se, quindi, esiste il potere di intervento, esso deve essere esercitato con riferimento esclusivo alla violazione del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lembo. Ne ha facoltà.

ALBERTO LEMBO. Signor Presidente, come ha detto il collega Liotta, per noi che abbiamo lavorato su questo tema per un numero elevato di sedute nella Giunta per il regolamento, gli argomenti sono noti e, direi, neanche controversi, nel senso che il testo che giunge oggi in Assemblea e sul quale si voterà la settimana prossima ha registrato una larghissima convergenza nella Giunta.

Pertanto, metterò in evidenza soltanto alcuni aspetti che ritengo particolarmente significativi, evidentemente parlando anche come componente di un gruppo, che certamente non è di maggioranza.

Nel momento in cui si affronta la riforma di una parte del regolamento, potenziando e rafforzando le funzioni di controllo e anche individuando meglio la loro collocazione, nel caso del documento in discussione, presso la Commissione bilancio, ma anche prevedendo un ruolo effettivamente arbitrale del Presidente della Camera tra le diverse forze che possono entrare in gioco che diventa garante per quanto riguarda la questione dell'ammissibilità degli emendamenti e della correttezza del comportamento del

Governo, credo si faccia comunque qualcosa di positivo che serve a darci regole del gioco più chiare, che permettano poi di fare partite anche molto dure, ma, appunto, con regole chiare. Ritengo che si tratti di un elemento estremamente positivo.

Il rafforzamento del ruolo della Commissione bilancio è, per certi versi, una scelta necessaria, a fronte di un contesto di produzione normativa sempre più complesso e articolato e, contemporaneamente, anche in fase di accentuata evoluzione, anche soltanto rispetto a qualche anno fa. Penso al tema ricorrente due anni fa dei decreti-legge reiterati, con tutto ciò che ne conseguiva: sembra di parlare di un tempo lontanissimo.

Oggi, invece, argomenti come quelli del conferimento della delega al Governo, dei decreti delegati, dell'esercizio dell'attività di delega, della formulazione dei testi unici, proprio sulla base di una precisa indicazione di questo tipo, diventano di grande attualità.

Pertanto, anche il regolamento non solo deve attenersi a ciò, ma deve cercare di essere uno strumento collaterale, perché, quanto meno — come dicevo prima —, il gioco sia chiaro e sia più facile per la maggioranza svolgere le sue funzioni e per i gruppi di opposizione svolgere le loro, salvaguardando quello che mi pare sia un elemento da tenere senz'altro in considerazione, cioè il ruolo del Parlamento, che in democrazie di tipo occidentale classico, stenta ad essere superato, ostacolato e compresso da nuovi poteri dell'esecutivo, che, se possono essere giustificati dalla necessità di efficacia e rapidità dell'azione, non possono essere evidentemente prescindere dal fatto che fra le Assemblee legislative e il corpo elettorale esiste un preciso mandato diretto, mentre ciò si attenua e sfuma notevolmente quando si parla invece di poteri, anche legislativi, esercitati dall'organo esecutivo.

Al di là di questo, c'è un altro punto importante già richiamato dall'onorevole Liotta, quello relativo al processo, sempre più accentuato, di integrazione del nostro Stato nell'ambito dell'Unione europea con

la conseguente necessità di adeguare tutta la produzione legislativa in modo che sia indirizzata al rispetto dei principi, dei parametri, dei criteri, delle modalità e degli obiettivi assunti a livello europeo e non si limiti al mero recepimento delle direttive comunitarie, che uniformano vari settori di attività. Occorre che tutta l'attività legislativa sia omogenea o, quanto meno, tale da non aumentare il divario esistente tra gli ordinamenti dei diversi Stati appartenenti all'Unione europea. È questa una necessità, oltretutto un obbligo, come ben sappiamo dal momento che le stesse leggi finanziarie sono pesantemente vincolate sotto il profilo dell'importo effettivo della manovra e sotto quello delle forme della manovra stessa.

Tutto questo deve essere tenuto presente sia perché, come ho detto, vi è un obbligo sia per motivi di opportunità politica.

Vorrei ora fare un breve riferimento ai punti più qualificanti della proposta: innanzitutto l'attribuzione alla Commissione bilancio della competenza ad esprimere il parere sulle conseguenze finanziarie dei progetti di legge aventi implicazioni di entrata o di spesa, con riferimento ai vincoli stabiliti dal DPEF ed ai principi contenuti nei trattati dell'Unione europea (ribadisco a questo punto l'importanza dei vincoli comunitari).

L'articolo 86, comma 4-bis, nella sua ultima formulazione attribuisce un carattere rinforzato al parere della Commissione bilancio sui profili di compatibilità finanziaria, in modo tale che, qualora la Commissione di merito non si conformi ad esso, i rilievi della Commissione bilancio si traducano in corrispondenti emendamenti.

Ricordo ancora l'introduzione del divieto di porre in votazione, prima del giorno successivo a quello della presentazione, gli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi e cioè ogni forma di variazione del testo avvenuta in aula con conseguenze di ordine finanziario (articolo 86, comma 5-bis, anch'esso nella sua ultima formulazione).

Anche questa modifica rappresenta una garanzia di non leggera portata perché concede a tutte le parti interessate il tempo necessario per affrontare con sufficiente approfondimento, attraverso la raccolta dei dati necessari, fasi procedurali che in passato hanno ostacolato in vario modo l'attività dell'Assemblea. La ristrettezza dei tempi, la spinta impressa dal Governo e dalla maggioranza, anche in tempi molto recenti, hanno imposto forzature procedurali che non hanno consentito un adeguato esame dei provvedimenti.

Anche questa non è certamente la conquista della luna o di Marte, ma di un adeguato spazio di verifica; uno spazio che consente di valutare fatti nuovi quale può essere, appunto, la presentazione di emendamenti e subemendamenti, particolarmente se da parte del Governo; ciò dà a tutte le componenti presenti in aula il tempo di ragionare nel modo adeguato. Si tratta di un piccolo tassello, che però è significativo della serietà dell'impostazione della riforma regolamentare.

Un altro elemento importante è stato da me già accennato, all'inizio del mio intervento, in riferimento al ruolo arbitrale del Presidente: mi riferisco all'introduzione del potere del Presidente della Camera dei deputati di stralciare dai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica le disposizioni estranee al suo contenuto, così come definito dalla legislazione vigente e dalla risoluzione che approva il documento di programmazione economico-finanziaria. Ciò è contenuto nell'articolo 123-bis, comma 1, della proposta di modificazione al regolamento.

A mio giudizio, anche per la recentissima esperienza del semestre di presidenza del Comitato per la legislazione, che ha accumulato in oltre un anno e mezzo di attività una quantità notevole di giurisprudenza, ritengo che costituisca un rafforzamento dei poteri del Parlamento la funzione che consente di colpire sistematicamente uno dei punti più deboli dei provvedimenti di legge, particolarmente se di iniziativa governativa: mi riferisco alla non omogeneità dei testi; rappresenta,

dunque, un rafforzamento dei poteri del Parlamento, il poter correggere tale disfunzione, tale ipotetica patologia, che si rileva molto spesso nei testi esaminati dal Comitato per la legislazione, alcuni obbligatoriamente, visto che tutti i decreti-leggi vanno all'esame di tale Comitato; rappresenta, quindi, un potenziamento dei poteri del Parlamento, il conferire al Presidente il mandato ad operare a suo insindacabile giudizio con una operazione di stralcio anche su disegni di legge di iniziativa governativa e senza che il Governo, a fronte di una eventuale cassazione da parte del Presidente, possa intervenire. È evidente che tale potere deve essere esercitato al di sopra delle parti, ma non ho dubbi in proposito. Si tratta di un rafforzamento che la Camera dei deputati nella sua autonomia — e nell'autonomia operativa di tutte le sue componenti — ha scelto di operare, attribuendo al suo Presidente tale funzione.

Si tratta, dunque, di un passaggio importante: l'autonomia regolamentare della Camera dei deputati porta — con l'adozione di questa ulteriore modifica regolamentare — una delle due articolazioni del Parlamento — rappresentante della sovranità popolare — ad esercitare una funzione di controllo nei confronti del Governo che, contrariamente, potrebbe essere spinto da altre motivazioni — la rapidità, l'efficacia, l'urgenza — a non tener conto di certe necessità. La Camera dei deputati, al contrario, prende nuovamente in mano tale potere; ritengo che non sia una cosa da poco.

Strettamente collegata a questo discorso è la previsione dell'inammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica che concernano materie estranee al loro oggetto. L'onorevole Liotta sosteneva che eravamo abituati in passato a dei veri e propri convogli — non dei semplici carrozzoni — di emendamenti; mi sembra che oggi non sia più così. In ciò rientra anche la funzione del Comitato per la legislazione che, laddove individua elementi di disomogeneità, interviene. Sappiamo che

esso non ha un potere vincolante, ma ha dato fino ad oggi pareri illuminati e rigorosi.

Se a questa funzione, che già con l'altra riforma del regolamento ci siamo dati, colleghiamo l'esplicito potere del Presidente di intervenire e di stralciare, credo che esercitiamo al massimo grado una competenza che non è né della maggioranza né dell'opposizione, bensì dell'intera Assemblea, in tutte le sue articolazioni, fino a chi la presiede.

Concludo quindi il mio intervento dichiarando la piena concordanza del mio gruppo e mia personale su quanto proposto. Quando, infatti, una cosa viene fatta bene, quando una riforma, anche se non di grandissimo rilievo, ma comunque importante (in quanto coinvolge, ripeto, una decina di articoli del regolamento essenziali per l'attuale fase dell'esercizio della funzione legislativa), viene fatta con l'intenzione di affrontare e risolvere effettivamente un punto dolente, bisogna riconoscerne la positività ed è giusto esprimere voto favorevole.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Calderisi. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CALDERISI. Signor Presidente, in realtà il tempo a mia disposizione — solo due minuti — non mi consente di svolgere un intervento nel merito della proposta in esame. Ritengo si tratti di un'incongruenza del regolamento: ma forse prevedere un'applicazione così stringente della norma sul contingentamento dei tempi, anche in presenza di due soli iscritti a parlare, nella giornata di venerdì, di fronte a quattro deputati, più che un'incongruenza è addirittura un'assurdità.

Detto questo, mi limiterò ad esporre alcune brevissime considerazioni, perché le questioni di merito sono state già illustrate compiutamente dal relatore e dall'onorevole Lembo.

Questa proposta di modifica del regolamento, come quella iscritta al successivo punto all'ordine del giorno, è sicuramente positiva e condivisibile. Desidero solo rac-

comandare di non sopravvalutare la portata del provvedimento — sia pure, ripeto, positivo e condivisibile —, per una serie di ragioni. Senz'altro sono importanti queste norme che tendono ad una maggiore trasparenza ed ad una maggiore consapevolezza della Camera sulle deliberazioni relative agli aspetti economico-finanziari degli atti legislativi, voglio però ricordare che nel nostro paese vi è innanzitutto un problema di responsabilità politica in questa materia e che tale responsabilità in altri paesi fa sì che sia il Governo ad avere un particolare potere in materia di rispetto dei vincoli di copertura finanziaria. Si pensi alla disposizione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, nonché ai vincoli relativi al documento di programmazione economico-finanziaria ed ai principi contenuti nei trattati dell'Unione europea: il ministro del tesoro in Inghilterra, direttamente il Cancelliere in Germania ed il Primo ministro in Francia hanno poteri di intervento ed in alcuni casi di veto su queste materie. Ciò avviene perché è innanzitutto necessario far sì che il rispetto di questi vincoli risponda a criteri di responsabilità politica e poi perché tale obiettivo è conseguibile soltanto con riforme costituzionali che purtroppo non siamo riusciti, almeno allo stato, a far venire alla luce.

Vi è poi un altro ordine di considerazioni, relativo tanto a questo provvedimento quanto a quello che esamineremo in seguito. In proposito rivolgo un invito ai gruppi parlamentari ed in particolare a quelli di opposizione. La complessità dei problemi della legislazione comporterebbe che tutti i gruppi parlamentari, ma in particolare, appunto, quelli di opposizione, fossero particolarmente attenti nel dotarsi dei mezzi e delle risorse necessari per poter svolgere le essenziali funzioni di controllo, che rappresentano un dovere nei confronti del paese. Noto invece che vi è un'insufficiente considerazione della necessità di dotarsi di queste risorse umane, di attitudini e capacità professionali, di competenze atte a consentire a tali gruppi di svolgere fino in fondo una funzione delicata e rilevante nell'attività di con-

trollo, in particolare sulle questioni relative alla copertura finanziaria ed alla legislazione delegata, di cui parleremo in seguito.

Nel congresso americano ci sono funzionari di altissimo livello non solo come qui alla Camera *bipartisan*, ma anche di parte: questo consente ai parlamentari di svolgere un ruolo appropriato alla complessità dei problemi posti dalla legislazione.

Queste le osservazioni che intendevo svolgere. Non ho la possibilità di fare un'analisi più completa di alcune di esse, ma, lo ripeto, tendenzialmente condivido nel merito le proposte di modifica del regolamento al nostro esame.

PRESIDENTE. Mi permetto di osservare, onorevole Calderisi, che, con tutto il rispetto e l'ammirazione che nutriamo nei confronti della democrazia americana, preferiamo che i funzionari della Camera non siano di parte...

GIUSEPPE CALDERISI. Anche! Ci sono di tutti e due i tipi.

PRESIDENTE. Togliamo l'anche, perché a volte con le anche si fanno dei movimenti bruschi che sarebbe bene evitare!

Ho voluto esprimere la mia opinione visto l'interesse con il quale ho seguito il suo intervento.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Replica del relatore — Doc. II, n. 40)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Liotta.

SILVIO LIOTTA, *Relatore*. Signor Presidente, desidero aggiungere due brevi considerazioni.

La Giunta per il regolamento non vuole sottovalutare il lavoro fin qui svolto, ma ritiene che con il documento al nostro esame compia un ulteriore passo avanti il disegno di riforma del procedimento legislativo iniziato alla Camera dei deputati nel settembre 1997. Stiamo cercando di affinare gli strumenti istruttori a disposizione delle Commissioni per l'esame in sede referente dei provvedimenti legislativi, al fine di consentire alla Camera di deliberare in maniera più consapevole nel caso in cui tali deliberazioni determinino oneri a carico del bilancio dello Stato che, qualora non fossero adeguatamente coperti, sarebbero causa non certamente della riduzione del rapporto PIL-debito pubblico, ma, in prospettiva, di un aumento dello stesso debito pubblico.

In secondo luogo, mi vorrei rivolgere all'onorevole Calderisi. Attualmente, in base alla prassi seguita dalla Camera, le modalità di copertura vengono sempre indicate dal Governo. È il Governo, altresì, ad essere responsabile della quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento legislativo. In ragione di ciò, nelle ultime legislature è stato sancito l'obbligo, per il Governo, di predisporre una relazione tecnica per i provvedimenti che comportino oneri. A volte, le stesse indicazioni del Governo, supportate dal parere della Commissione bilancio, non sono state successivamente accolte dall'Assemblea: se ne è avuta prova anche nei giorni scorsi con un parere espresso dalla Commissione bilancio...

GIUSEPPE CALDERISI. Negli altri paesi il Governo ha potere di veto.

SILVIO LIOTTA, *Relatore*. Lo so, ma qui da noi è diverso. Il problema è di carattere generale perché allora, in questo contesto, si potrebbe anche ipotizzare l'inemendabilità degli atti con i quali il Governo si assume la completa responsabilità della politica generale — legge finanziaria o di bilancio —, per cui la Camera potrebbe solamente approvarli o respingerli.

Noi lavoriamo sulla base di un procedimento legislativo che sta affinando progressivamente i suoi strumenti. Per quanto riguarda i conti pubblici sono state modificate le norme concernenti la procedura legislativa e stiamo conseguentemente adeguando il nostro regolamento a queste nuove norme.

Ritengo che sia stato compiuto un lavoro equilibrato ed ordinato che tiene conto di tutte le competenze presenti nella Camera attraverso le quattordici Commissioni permanenti, giovandoci anche per questo lavoro, che in prospettiva dovrà essere fatto in maniera molto più puntuale e penetrante, dei servizi della Camera che anch'io, come il Presidente Biondi, ritengo che debbano mantenere la loro funzione, anche se l'onorevole Calderisi parlava di funzionari *a latere* che svolgano attività di collaborazione per conto di gruppi. Signor Presidente, non nascondiamoci che oggi si registra una grandissima difficoltà sul piano operativo per quei deputati che non hanno una specifica professionalità derivante da esperienze precedenti a trovare collaboratori che siano in grado di seguire le diverse materie.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di modificazione degli articoli 16-bis, 96-ter e 143 del regolamento (disposizioni riguardanti l'esame dei progetti di legge recanti norme di delegazione legislativa e l'espressione del parere parlamentare sugli atti del Governo) (Doc. II, 41) (ore 10,05).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di modificazione degli articoli 16-bis e 143 e di aggiunta dell'articolo 96-ter del regolamento (disposizioni riguardanti l'esame dei progetti di legge recanti norme di delegazione legislativa e l'espressione del parere parlamentare sugli atti del Governo).

(Contingentamento tempi discussione generale - Doc. II, n. 41)

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

richiami al regolamento: 5 minuti;

interventi a titolo personale: 45 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari complessivamente a 3 ore e 50 minuti, è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 36 minuti;

forza Italia: 35 minuti;

alleanza nazionale: 34 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 33 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 32 minuti;

comunista: 30 minuti;

i democratici-l'Ulivo: 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari complessivamente a 1 ora, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

rinnovamento italiano popolari d'Europa: 12 minuti; UDEUR: 11 minuti; verdi: 9 minuti; CCD: 8 minuti; rifondazione comunista: 8 minuti; socialisti democratici italiani: 5 minuti; federalisti liberaldemocratici repubblicani: 3 minuti; minoranze linguistiche: 2 minuti; patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 2 minuti.

(Discussione sulle linee generali - Doc. II, n. 41).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Liotta.

SILVIO LIOTTA, *Relatore*. Nel corso del dibattito svoltosi presso la Giunta per il regolamento sui temi relativi alle modifiche sul piano legislativo in ordine alla manovra complessiva di bilancio, i conti pubblici e la rilevanza del parere in sede consultiva espresso dalla Commissione bilancio, è stato affrontato anche l'argomento della legislazione delegata.

La Commissione bilancio, nella sua richiesta al Presidente della Camera, che ha poi ritenuto di investire del problema la Giunta per il regolamento, aveva osservato che per molti provvedimenti portati all'esame del Parlamento sulla base della delega legislativa e comportanti oneri, occorreva che vi fosse una partecipazione, nell'espressione del parere, anche da parte della stessa Commissione.

Partendo da questa proposta si è allargato il tema per affrontare quello relativo alle norme di delegazione legislativa e il loro esame da parte della Camera, con riferimento a quanto previsto dalla Costituzione e alla prassi invalsa presso la Camera stessa.

Ricordo a me stesso che la norma della funzione delegata è prevista dall'articolo 76 della Costituzione che precisa che: « L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti ».

La Giunta per il regolamento si è posta allora il problema di come la Camera possa compiutamente svolgere la sua funzione e dare il suo parere nel momento in cui, operata la delega, i provvedimenti delegati ritornino al suo esame.

Certamente — e a questo proposito il richiamo dell'onorevole Calderisi è pertinente — non si può pensare che con una modifica regolamentare si possano affrontare i temi degli « oggetti definiti » previsti dall'articolo 76 della Costituzione o tutte le fasi della delega ascendente o discendente che derivino dai diversi provvedimenti, ma si può certamente introdurre

una norma regolamentare che consenta alla Camera, sulla base della legislazione vigente, di compiere un esame più approfondito o un esame per il parere sui decreti legislativi che possa utilizzare le norme previste dal regolamento per quanto riguarda la funzione istruttoria dei progetti di legge.

L'argomento è stato dibattuto e confrontato con il Comitato per la legislazione e con i presidenti di Commissione. Si è pensato che un primo contributo della Camera potesse essere quello di investire il Comitato per la legislazione, introducendo una disciplina che modifichi il tenore dell'articolo 16-*bis* ad esso relativo, della procedura presso la Camera per l'espressione del parere sui decreti legislativi.

In passato, con una lettera dell'aprile 1998, il Presidente della Camera raccomandò ai presidenti delle Commissioni di trasmettere, nel corso dei lavori relativi all'esame sui decreti legislativi, al Comitato per la legislazione il testo solo nel momento in cui assumesse una funzione compiuta. Tutto ciò perché si è potuto constatare che in questo anno e mezzo di vita del Comitato, il suo contributo per una maggiore omogeneità dei provvedimenti legislativi perché meglio rispondano ad alcune fondamentali esigenze quali quelle di essere intelleggibili per l'utente finale che è il cittadino, è stato egregio: i pareri del Comitato sono puntualmente arrivati, nonostante il numero ristretto dei suoi componenti.

ALBERTO LEMBO. Il Comitato ringrazia !

SILVIO LIOTTA, *Relatore*. Si è pensato di integrare il tenore dell'articolo 16-*bis* per consentire alla Commissione in sede referente, una volta adottato il testo base, di trasmetterlo al Comitato per la legislazione. Si è anche ritenuto di disciplinare la trasmissione per l'esame di schemi e di atti normativi del Governo sottoposti al parere parlamentare. Relativamente ad un atto normativo del Governo che preveda spese, si era inizialmente pensato di in-

viare il testo alla Commissione competente per materia e alla Commissione bilancio.

Ciò però avrebbe potuto determinare una conflittualità tra le due Commissioni o, addirittura, un doppio parere: quello della Commissione di merito eventualmente favorevole al decreto legislativo e quello della Commissione bilancio, invece, contrario rispetto allo stesso decreto. Si è allora ritenuto di unificare, lasciando la responsabilità complessiva alla Commissione di merito, alla quale la Commissione bilancio fa pervenire il proprio parere, con l'obbligo della Commissione di merito di trasmettere il proprio parere, unitamente a quello della Commissione bilancio, alla Presidenza della Camera perché lo inoltri al Governo.

A questo riguardo, Presidente, occorrerà certamente un intervento legislativo, non so se di modifica costituzionale o di integrazione e modifica della legge n. 400. Così come i principi e i criteri direttivi della delega vengono fissati ed approvati dal Parlamento, la questione è se non si possa pensare di prevedere che in futuro sia un voto dell'Assemblea a suggellare il parere reso dalla Commissione di merito con l'intervento della Commissione bilancio, qualora vi siano aspetti di competenza di quest'ultima. Questa materia, evidentemente, esulava dalla competenza della Giunta per il regolamento, ma va evidenziata, perché oggi, Presidente, quella della delegazione legislativa è una questione all'ordine del giorno. In tutti i regimi dell'Europa occidentale vengono ormai riservati al Parlamento i dibattiti sui principi e i criteri direttivi, lasciando poi fondamentalmente al Governo, attraverso i decreti legislativi, l'emanazione delle norme di dettaglio relative alle singole materie.

La norma predisposta nella Costituzione risente certamente per la sua genericità del momento in cui è stata adottata. Il tema, però, esiste, perché se oggi il Parlamento riesce ancora a svolgere compiutamente il suo lavoro è perché ha fatto ricorso — ecco forse altri limiti che vanno posti — alla legislazione delegata. Anche per questo — torno a dirlo — auspico che

possa esservi un'integrazione della normativa di carattere costituzionale, o — sarebbe sufficiente — della legislazione ordinaria, che meglio precisi i limiti della delega e le materie da poter riservare ad essa.

Rispetto alla legislazione esistente si è quindi cercato di intervenire sul versante del regolamento interno, in modo da consentire alle Commissioni di svolgere meglio il proprio lavoro.

Ho già illustrato i due punti in questione. Voglio soffermarmi — questa introduzione è molto importante — su un aspetto particolare. Nel momento in cui la norma verrà approvata, per quanto riguarda l'esame del decreto legislativo, le Commissioni potranno svolgere tutte le funzioni istruttorie previste dall'articolo 79 per i progetti di legge. L'unica eccezione rispetto alle norme di carattere generale sarebbe quella relativa alla proroga, che in questo caso non potrebbe essere concessa. Infatti, poiché i termini complessivi entro i quali il parere deve essere reso ed indicato nel provvedimento sono fissati da un atto legislativo e, quindi, sono sottratti al possibile intervento degli organi competenti a decidere l'organizzazione dei lavori della Camera, il Presidente, anche se richiesto dalla Commissione, non può concedere una proroga.

Per evitare che possano esservi impostazioni diverse nella procedura d'esame dei provvedimenti, si è cercato di far sì che vi sia una rispondenza tra i termini procedurali vigenti presso la Camera con quelli esistenti al Senato per quanto riguarda l'assegnazione delle richieste di parere sugli atti del Governo ed i termini per l'espressione di quel parere.

Anche in questo caso inizialmente si era pensato di mettere a disposizione della Camera, laddove non sia disciplinato da un'apposita norma legislativa, un termine temporale non più di venti, ma di trenta giorni. Ciò però avrebbe alterato il rapporto con il Senato, in quanto l'articolo 139-bis del regolamento di quel ramo del Parlamento prevede appunto un termine di venti giorni. Tuttavia, si è estesa a questa materia la possibilità per il